Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 136 del 12 giugno 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 148

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 92/2007; n. 145/2007; n. 149/2007; n. 150/2007; n. 151/2007; n. 152/2007; n. 154/2007 e n. 158/2007.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate - Prima tratta funzionale Lorenteggio - Sforza Policlinico - (CUP B81I06000000003) - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 92/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che

- al comma 977 autorizza – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e s.m.i. – la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto;
- al comma 979 autorizza tra l'altro – a valere sugli importi di cui al suddetto comma 977– un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto Lorenteggio-Linate della metropolitana di Milano M4 e che – a valere su detto stanziamento– destina una quota al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda, con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 1, la voce "allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali";

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/05), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci "aggiornamenti" di opere già incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce "Corridoio 5 – Asse est-ovest Lisbona-Kiev", nel quadro dei "Sistemi urbani – allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali", la "nuova linea M4" della metropolitana di Milano, con un onere aggiuntivo di 240 Meuro a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma medesimo;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 112 (G.U. n. 214/2006), con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla "nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate – 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico", indicando adempimenti da espletare prima della riproposizione della richiesta di approvazione del progetto stesso;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), che riporta – all'allegato 2, tra le articolazioni della voce "allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali" – l'intervento denominato "allacciamenti stradali e ferroviari: nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico";

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include – nella tabella B.4, relativa alle "opere da avviare entro il 2012" – il progetto "Metropolitana di Milano M4: tratta Lorenteggio-Sforza Policlinico";

VISTA la nota 28 agosto 2007, n. 354, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare della "nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio–Linate, 1^ tratta funzionale Lorenteggio–Sforza Policlinico", che, nella stesura aggiornata, reca la proposta di approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto preliminare, nonché la proposta di assegnazione di un contributo di 80 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, a valere sui fondi stanziati dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/1996;

VISTE le note 29 agosto 2007, n. 356 e n. 357, con le quali il Ministero delle infrastrutture – rispettivamente – ha trasmesso il Protocollo d'intesa stipulato il 31 luglio 2007 tra il Ministero stesso, la Regione Lombardia, la Provincia ed il Comune di Milano per la realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese ed ha comunicato ulteriori notizie concernenti il progetto in esame, con particolare riferimento all'aliquota dell'IVA applicata ed ai limiti di recuperabilità dell'imposta;

VISTA la nota 29 agosto 2007, n. A.1.2007.0086499, con la quale la Regione Lombardia conferma il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento, che "rientra nel quadro complessivo degli interventi individuati e condivisi per ridurre la congestione e l'inquinamento dell'area metropolitana milanese attraverso un significativo potenziamento del sistema di trasporto pubblico", e ribadisce il parere favorevole, che dichiara già formalizzato con delibera di Giunta n. VII/17526 del 17 maggio 2004;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come

aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture;

PRENDE ATTO

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che, come esposto nella delibera n. 112/2006, l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile della città di Milano e, tramite l'offerta di elevati livelli di servizio, intende incidere sulla domanda di mobilità, attraendola verso il sistema pubblico su ferro e limitando il ricorso al mezzo individuale;
  - che, inserendosi in una città, ove la struttura fortemente radiocentrica genera "per tradizione" pesanti flussi di traffico monodirezionali verso le aree più centrali, un intervento che interconnette due importanti assi radiali (Lorenteggio e Forlanini) – transitando per il centro cittadino e garantendo elevati livelli di servizio – può incidere in modo significativo sui comportamenti consolidati dell'utenza e, di conseguenza, sugli assetti precostituiti della rete del trasporto urbano;
  - che, tra l'altro, la realizzazione dell'opera lungo la direttrice ovest-est Lorenteggio-Linate
    - determina un collegamento diretto del trasporto pubblico tra zona sud-ovest di Milano e settore est-centro cittadino;
    - rafforza l'offerta di servizio lungo importanti direttrici di forza in penetrazione (assi Lorenteggio-Foppa e Forlanini-Argonne);
    - può contribuire a drenare il traffico veicolare privato che accede alle aree centrali della città lungo gli assi viari interessati dall'opera stessa;
    - si pone parzialmente in alternativa al "ramo Bisceglie" della linea metropolitana M1, di cui alleggerisce il carico proprio in corrispondenza della sezione più critica (Pagano-Cadorna);
    - realizza una connessione diretta tra il centro della città e l'aeroporto di Linate;
    - si interconnette efficacemente con l'intero sistema portante della mobilità su ferro urbana e regionale (Passante, SFR, tutte le linee di metropolitana);

- che le frequenze previste per l'intera linea nell'ora di massima punta (7.30÷8.30), determinate – in detto specifico orario e per la quasi totalità (oltre il 90%) – da spostamenti per lavoro e studio, dovrebbero registrare punte di 19.000 pass/ora in direzione Lorenteggio-Linate e di 7.000 pass/ora in senso inverso, mentre per la sola tratta in approvazione – e nella medesima fascia oraria – le suddette frequenze dovrebbero attestarsi a 11.000 pass/ora in direzione Lorenteggio-Sforza Policlinico e 4.000 pass/ora in senso inverso;
- che più specificatamente la nuova linea metropolitana M4 di Milano è una "metropolitana leggera ad automatismo integrale", sistema che – pur conservando le caratteristiche della metropolitana classica – presenta standard di tracciato, di dimensioni dei treni e d'impianti d'automazione tali da consentire significative economie di costruzione e di esercizio;
- che la linea si sviluppa tutta in sotterraneo, con due gallerie a singolo binario, e che fra gli assi delle stazioni terminali di S. Cristoforo RFI e di Sforza/Policlinico saranno realizzate 13 stazioni da attivare con l'entrata in servizio dell'opera e sarà solo predisposta l'ulteriore stazione di S. Vittore, da attivare successivamente;
- che a bordo dei treni non è prevista la presenza di macchinisti e nelle stazioni – dotate di porte automatiche di banchina in corrispondenza delle porte dei treni – non è previsto né personale fisso di controllo, né personale di movimento, in quanto un'unica sala operativa svolgerà le attività di gestione e controllo della linea, mentre l'utilizzo di squadre itineranti di personale consentirà il controllo degli utenti, la sorveglianza dei treni e delle stazioni, nonché l'espletamento d'interventi in caso d'emergenza o di problemi di manutenzione degli impianti;
- che il previsto sistema di bigliettazione elettronica consentirà l'emissione, la vendita e la convalida dei titoli di viaggio, nonché la verifica dei titoli stessi anche in uscita dalle stazioni e la conseguente possibilità di controllo della tariffazione per zone e che tale impostazione consentirà quindi di realizzare economie di gestione, per la limitatezza del personale da impegnare, e flessibilità di esercizio, per l'agevole adattamento delle frequenze di transito dei treni alle variazioni del numero dei passeggeri e per la possibilità di mantenere elevate frequenze anche negli orari non di punta;
- che per la prima tratta è prevista una fornitura totale di 16 treni, inclusi quelli da considerare "di riserva", dotazione in grado di assicurare il trasporto di 15.000 pass/ora per direzione, in coerenza con le stime della domanda iniziale della tratta in questione, e suscettibile di un incremento sino al 90%, sì da portare la frequenza di punta a 75", come previsto dagli standard del sistema di metropolitana automatica;
- che il progetto è coerente con il vigente Programma regionale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale con delibera 10 ottobre 2000, n. 39;
- che il Comune di Milano, con nota 31 dicembre 2003, prot. S1.2003.21064, ha trasmesso alla Regione Lombardia il progetto preliminare dell'intervento e la relativa relazione sugli effetti ambientali e che, per conto del predetto Comune,

Metropolitana Milanese S.p.A. ha individuato le interferenze con i sottoservizi, dandone comunicazione agli Enti gestori, ai sensi dell'art. 165, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ed ai fini di cui al successivo art. 166;

- che il progetto – come precisato nella precedente delibera n. 112/2006, assoggettato a verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e della legge regionale n. 3 settembre 1999, n. 20 – è stato depositato il 31 dicembre 2003 presso la Regione Lombardia e che la Regione stessa, con delibera 17 maggio 2004, n. VII/17526, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in questione, sia in ordine agli aspetti tecnici e trasportistici che alla compatibilità ambientale e alla localizzazione, condizionando, tuttavia il suddetto parere al recepimento delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli allegati "A – valutazione tecnica del progetto" e "B – screening ambientale" alla delibera sopra citata;
- che il Comune di Milano ha rimesso il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006), ed al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, con nota 2 agosto 2007, n. 14889, ha formulato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera nel dichiarato scopo di evitare soluzioni di continuità nell'espletamento delle procedure approvative, ma presupponendo – da parte del Comune stesso – l'immediata attivazione delle iniziative di competenza volte a soddisfare le proprie prioritarie esigenze e condizionando il parere stesso al rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza archeologica della Lombardia;
- che con nota 30 luglio 2007, n. R.U. 75106(ex TIF5)/LO cl. 12.08.02, il Ministero dei trasporti ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni ed osservazioni, formulato dalla Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che espone alcune considerazioni sugli aspetti finanziari ed evidenzia come al momento – in relazione al livello di progettazione ed all'indeterminatezza di alcune soluzioni tecnologiche – il parere stesso debba essere considerato "indicativo", ai fini di non precludere il successivo iter del progetto, e debba essere integrato da un successivo parere della Commissione medesima, che valuti – tra l'altro – l'aspetto tecnico e quello della sicurezza;

- *sotto l'aspetto attuativo:*
  - che, come già indicato nella citata delibera n. 112/2006, il soggetto aggiudicatore viene confermato nel Comune di Milano;
  - che per la realizzazione dell'opera è prevista la costituzione di una società mista pubblico-privata cui partecipano – quali soci pubblici – Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A., mentre l'individuazione dei soci privati avviene sulla base della gara di cui al bando pubblicato in data 6 giugno 2006 e che ha registrato tre domande di partecipazione, per le quali, nel giugno 2007, era in corso la fase di qualifica;

- che per l'aggiudicazione dei lavori è previsto il ricorso a contraente generale;
- che i tempi complessivi di realizzazione della nuova linea, inclusivi delle attività progettuali e autorizzative residue, sino alla messa in esercizio sono stimati in 87 mesi, ipotizzando – in fase di costruzione – l'apertura contemporanea di più lotti;

- *sotto l'aspetto finanziario:*

- che il costo complessivo dell'intervento è stimato in euro 788.700.000, di cui 596.700.000 per lavori e forniture, 117.860.000 per somme a disposizione, 27.850.000 per oneri finanziari ed imposte, 46.290.000 per "IVA sui contributi pubblici" non recuperabile dal soggetto aggiudicatore;
- che il Ministero istruttore sottolinea come il suddetto Protocollo d'intesa 31 luglio 2007, sottoscritto, tra gli altri, dalla Regione Lombardia e concernente la "realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese", individui – come primo intervento prioritario – la realizzazione dell'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate e riporti, quale finanziamento disponibile per il 1° lotto (San Cristoforo – Sforza Policlinico), l'importo complessivo arrotondato di 510 milioni di euro, sottolineando come tale importo sia inclusivo dell'intero finanziamento di cui all'art. 1, comma 979, della citata legge n. 296/2006 e come sia così confermato l'assenso della Regione alla completa allocazione di tale finanziamento al lotto predetto;
- che pertanto il Ministero delle infrastrutture imputa la copertura del suddetto costo per 708,70 milioni di euro ai finanziamenti sottoindicati, mentre per il residuo importo di 80 milioni di euro richiede un'assegnazione a carico delle risorse stanziate ai sensi del comma 977 della richiamata disposizione;

(importi in milioni di euro)

IMPUTAZIONE		IMPORTO
Stato – legge obiettivo: contributi quindicennali autorizzati dall'art. 1, c. 979, della legge n. 296/2006		160,00
Comune di Milano: - risorse di bilancio anno 2007, approvato con delibera 16 aprile 2007, n. 22 - dividendi straordinari della SEA, come da delibera 1° dicembre 2006, n. 2766, e determina dirig.le 5 dicembre 2006, n. 79	180,00 169,12	349,12
Totale parziale		509,12
Privati: risorse provenienti dalla società mista pubblico-privata che dovrà realizzare l'opera		199,58
Totale generale		708,70

- che con la nota 29 agosto 2007, n. 357, citata in premessa, il Ministero delle infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito all'IVA;
- che il piano economico-finanziario sintetico, calibrato su una durata di 30 anni di esercizio, evidenzia un "potenziale ritorno economico" derivante dalla gestione dell'infrastruttura, ma precisa che la gestione stessa non consentirà di remunerare i capitali investiti, nemmeno al netto del contributo statale, ed evidenzia l'utilità – per il Comune – di ampliare la rete di trasporto pubblico, potendo in futuro corrispondere alla società di gestione un corrispettivo per il servizio notevolmente inferiore a quello da erogare attualmente;
- che il soggetto aggiudicatore ha redatto anche il piano economico-finanziario nella versione analitica e che l'Unità tecnica Finanza di progetto, sulla base della documentazione esaminata, ha ritenuto che il progetto presenti livelli di redditività e di bancabilità in linea con i valori richiesti mediamente da banche e investitori privati per investimenti similari;

2. delle valutazioni emerse nell'odierna seduta ed in particolare:
   - che il volume di investimenti attivabile, al saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, con il contributo di cui all'art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 risulta di entità inferiore a quella quantificata nella relazione istruttoria e riportata nel prospetto di cui sopra e che è pertanto opportuno dettare direttive per l'ipotesi che, al momento di contrazione del mutuo, permanga un differenziale rispetto all'integrale copertura del costo dell'opera;
   - che si ritiene opportuna la stipula di atto integrativo al citato Protocollo d'intesa in data 31 luglio 2007, che esplicitamente riferisca l'intero contributo di cui alla disposizione citata al punto precedente a parziale copertura del costo della tratta all'esame;
   - che – nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Ministero istruttore in merito all'IVA e nel formulare la prevista intesa sulla proposta di assegnazione del contributo a carico dell'art. 1, comma 977, della richiamata legge n. 296/2006 – il Ministro dell'economia e delle finanze chiede altresì l'inserimento di apposita clausola relativa all'imposta per l'eventualità di modifica del soggetto aggiudicatore;

D E L I B E R A

1. *Approvazione progetto preliminare*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini

dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare della "nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio–Linate – I^ tratta funzionale Lorenteggio–Sforza Policlinico".
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del comma 3 del citato art. 165, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 788,700 milioni di euro di cui alla precedente "presa d'atto" costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Concessione contributo

2.1 Per la realizzazione dell'opera è concesso, per quindici anni, un contributo annuo di euro 7.555.495 a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 con decorrenza 2009.
Il predetto contributo complessivo – suscettibile di sviluppare, al tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di euro 80.000.000 – è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

2.2 Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale la Regione Lombardia provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e alla Segreteria di questo Comitato un atto formale da cui risulti l'impegno ad assicurare, a carico di propri fondi e nell'ambito del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2, l'eventuale integrazione della copertura finanziaria del costo dell'opera che si renda necessaria in relazione all'entità del volume di investimenti effettivamente attivato con i contributi a carico della legge n. 296/2006.
La Regione Lombardia provvederà inoltre a promuovere la stipula di un atto aggiuntivo al citato Protocollo d'intesa – stipulato il 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Comune di Milano – che espliciti in modo inequivoco la destinazione dell'integrale finanziamento di cui all'art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 al progetto in esame: copia del predetto atto aggiuntivo verrà trasmessa, entro il predetto termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture ed alla Segreteria di questo Comitato.
In caso di mancato inoltro degli atti di cui sopra entro il termine indicato, il Ministero istruttore poporrà a questo Comitato l'adozione delle misure del caso, che, in assenza di adeguata motivazione del ritardo, possono essere anche rappresentate dalla revoca del finanziamento di cui al punto 2.1.

2.3 In caso di sostituzione del soggetto pubblico aggiudicatore dell'opera con altro soggetto in grado di recuperare l'importo dell'IVA previsto nel quadro economico

dell'intervento, l'importo stesso dovrà essere versato al bilancio dello Stato a cura del nuovo soggetto aggiudicatore.

3. Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore cui il Comitato raccomanda di attivare immediatamente le iniziative di competenza volte a soddisfare le esigenze espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali, procederà a comunicarne tempestivamente l'esito al Ministero stesso.

In sede di esame della progettazione definitiva, il Ministero delle infrastrutture, anche tenendo conto delle valutazioni che fornirà il predetto Ministero per i beni e le attività culturali, procederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

Provvederà inoltre a sottoporre il progetto stesso alla Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1042/1969 ai fini delle valutazioni di competenza, con particolare riferimento ai profili segnalati nel parere citato nella "presa d'atto".

3.3 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.4 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 30 agosto 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 84

ALLEGATO

NUOVA LINEA METROPOLITANA M4 LORENTEGGIO - LINATE
PRIMA TRATTA FUNZIONALE LORENTEGGIO - SFORZA POLICLINICO

PRESCRIZIONI

1. Dovranno essere effettuati opportuni approfondimenti in merito al regime idraulico dei canali, Naviglio Grande e fiume Olona, sottopassati dalla linea, anche per valutare l'eventuale necessità di protezioni delle stazioni in caso di esondazione.
2. Dovrà essere specificata la soluzione tecnologica adottata in merito all'attraversamento del fiume Olona, dove la linea, come risulta dal profilo longitudinale, sembra intersecare i pali di fondazione del canale,.
3. Nel caso in cui si adotti la linea di contatto aerea, la sezione della galleria dovrà essere rivista onde ottemperare al rispetto dei franchi della norma UNI 7360.
4. Una volta definito il sistema e a seconda di quale altezza dal p.d.f. venga adottata per il materiale rotabile, sarà necessario effettuare una verifica del dislivello fra il piano di calpestio della banchina e la soglia delle porte laterali del rotabile (norma UNI 7508).
5. Nelle stazioni a foro cieco a galleria unica l'uscita dell'ascensore, come da norma UNI 7744, deve essere prevista in un vano a se stante e non direttamente sulla banchina di stazione.
   Debbono essere definiti puntualmente i percorsi di sfollamento dalle stazioni di linea.
6. Qualora si preveda l'adozione di sistema su ferro, dovranno essere ricontrollate le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato con particolare riguardo alle livellette.
7. Dovrà essere presentato in sede di progettazione definitiva un quadro economico coerente con la normativa vigente sui lavori pubblici ed alcune voci, oggi inserite in quello analizzato nella relazione istruttoria, dovranno essere approfondite in quanto si sono notate alcune inesattezze sulla loro quantificazione.
8. La progettazione della nuova metropolitana dovrà essere coordinata con le linee di trasporto pubblico esistenti e con quelle in progetto, in particolare con:
   - le linee automobilistiche extraurbanee MI Romolo M2 - Corsico - Abbiategrasso; Milano Romolo M2 - Rosate; MI p.le XXIV Maggio/Romolo M2 - Corsico e Milano Romolo M2 - Buccinasco;
   - le linee metropolitanee MI, M2 e M3 e con il Passante Ferroviario, i cui interscambi con la nuova infrastruttura dovranno essere favoriti anche con la creazione di percorsi pedonali riconoscibili all'utente.
9. Dovrà essere garantita l'accessibilità alla nuova infrastruttura, prevedendo adeguati parcheggi di interscambio posti in prossimità della stazione di partenza (Lorenteggio) la cui posizione periferica comporta l'affluenza di un notevole numero di potenziali passeggeri provenienti dall'area dell'ovest Milano.
10. Dovrà essere quantificato il peso della domanda di trasporto che la nuova infrastruttura dovrà assorbire presso il capolinea di Lorenteggio, valutando le

provenienze degli utenti sia pubblici che privati anche in relazione ai centri di interscambio modale già presenti nell'area (capolinea M1 dei Bisceglie).

11. Dovranno essere approfondite la tipologia e la modalità del collegamento pedonale che si prevede di realizzare per l'interscambio tra la nuova infrastruttura (stazione Sforza-Policlinico) e la linea M3 (stazione Crocetta).

12. Relativamente all'area interessata dalla realizzazione del deposito e ubicata nel Parco Sud Milano, tra la roggia Carleschina e la via Buccinasco, ai confini della cintura urbana, dovrà essere definito uno specifico progetto di inserimento ambientale dell'insediamento, che preveda interventi mirati a:

    - mantenere e/o recuperare i fontanili esistenti qualora interferiti;
    - rinaturalizzare le cessate aree di cava confinanti con il deposito;
    - mettere a dimora, lungo il perimetro del deposito e per una profondità indicativa di almeno 30 metri, un congruo numero di filari alberati ed essenze arbustive;
    - ricercare soluzioni progettuali compatibili con il progetto di recupero della cava e con la sua futura destinazione d'uso.

    Considerato inoltre l'occupazione di suolo connessa alla realizzazione del deposito dovrà prevedersi, quale misura compensativa, la realizzazione di una superficie boscata della stessa dimensione del deposito previsto, da localizzarsi in sede di progettazione definitiva.

13. Dovranno essere approfonditi gli aspetti legati all'inserimento dei manufatti in superficie sia nell'ambito tutelato ex art. 139 del T.U. n. 490/1999, posto lungo il Naviglio Grande (con particolare attenzione al contesto paesaggio-agrario storico ed agli antichi insediamenti) sia in corrispondenza di edifici di rilevanza storica all'interno del contesto urbanizzato della città: la progettazione di tali elementi architettonici dovrà prevedere la realizzazione di interventi di mitigazione mirati, che pongano particolare attenzione alle scelte di ornato ed alla caratterizzazione dei materiali da impiegare per la realizzazione.

14. Dovranno essere prodotte specifiche indicazioni in merito a scavi, sbancamenti ed eventuali inerti eccedenti derivanti dai lavori, anche con riferimento alle disposizioni della L.R. n. 14/1998, in particolare a quelle dell'art. 35, commi 2 e 3, sul riutilizzo delle eventuali eccedenze di materiali litoidi di risulta al di fuori del cantiere di produzione.

15. Con riferimento alla normativa vigente in materia di indagine, cantierizzazione ambientale/bonifica dei siti/terreni contaminati (R.I.L., R.E., D.lgs n. 22/1997 e D.M. n. 471/1999), il proponente dovrà valutare l'opportunità di svolgere, preventivamente all'apertura dei cantieri, indagini ambientali sulla base delle informazioni acquisite in merito alle attività/industrie insalubri preesistenti in prossimità del tracciato. In tale ottica appare utile la predisposizione, prima dell'approvazione del progetto, di un documento che evidenzi le aree critiche lungo il tracciato in relazione alla destinazione urbanistica, alle attività svolte, ad evidenze/possibilità di contaminazione, tenuto anche conto delle previste profondità di scavo e ciò fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 23 della legge n. 306/2003, che modifica l'art. 1 della legge n. 443/2001 (Legge obiettivo).

16. Dovrà essere definito, per la realizzazione sia dell'intervento in esame che di quelli potenzialmente correlati ed ove le rispettive scadenze procedurali lo consentano, un piano coordinato delle attività riferito alla localizzazione delle aree di cantiere e di deposito, nonché alla movimentazione di materiali e terre, che tenga conto della somma degli impatti sul clima acustico e sul traffico, in particolare a quelli determinati dalle variazioni temporanee della viabilità connesse ai cantieri, ferma restando la previsione del ripristino della maglia viaria preesistente al termine dei lavori.

17. La viabilità alternativa prevista durante la fase di cantierizzazione dovrà essere approntata in modo tale da consentire il transito dei mezzi di trasporto pubblico locale e garantire le condizioni di sicurezza delle fermate e dei percorsi delle autolinee; dovranno essere minimizzate le interferenze impattanti tra i cantieri e la viabilità esistente; si dovrà prevedere la formazione di piazzali con materiali inerti e l'eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico.
18. Si dovranno programmare opportuni rilievi fonometrici per valutare i rilievi di immissione in corrispondenza dei recettori e, se necessario, andranno adottate – compatibilmente con le esigenze dell'attività di cantiere – schermature antirumore provvisorie, ad esempio utilizzando capannoni con pareti fonoisolanti.
19. Nei processi termici e chimici si dovrà prevedere, per le opere di pavimentazione e impermeabilizzazione: impiego di emulsioni bituminose, riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti, impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.
20. Dovrà essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto, utilizzando – per il materiale sfuso – mezzi di grande capacità per ridurre il numero di veicoli in circolazione. In uscita dal cantiere dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi, per evitare dispersioni polverose lungo i percorsi stradali; la velocità sulle piste di cantiere dovrà essere limitata a 30 km/h.
21. Per contenere la polverosità, si dovrà provvedere alla periodica bagnatura dell'area e delle strade di cantiere (per le piste andrà valutata l'opportunità di un adeguato consolidamento mediante pavimentazione o copertura verde); cemento ed altri materiali di cantiere allo stadio solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati con trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri, in grado di garantire valori di emissione di 1Omg/Nmc; i filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza; i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili.
22. Il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, dovrà essere protetto da barriere, umidificato in caso di vento superiore ai 5m/s e i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento mediante copertura con stuoie/teli o misure simili; nel trattamento del materiale, i processi meccanici dovranno prevedere l'agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale e movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi; eventuali tramogge o nastri di trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche dovranno essere opportunamente dotati di carter.
23. Dovrà essere prevista l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggi, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di filtri a tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi.
24. Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione calore con caratteristiche tali da ottenere le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera; ove possibile, saranno impiegati apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico); le macchine con motore diesel andranno possibilmente alimentate con carburante a basso tenore di zolfo (>50ppm); per lavori ad alta produzione di polveri e per le lavorazioni meccaniche dei materiali (molatura, smerigliatura ecc.) andranno adottate idonee misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc).

25. L'impianto di betonaggio dovrà essere provvisto di schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse delle polveri. Le fasi di produzione e stoccaggio di calcestruzzo ed il carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento con filtro a tessuto; punti di emissione a breve distanza (>50m) da aperture dei locali abitabili dovranno, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta; per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti si dovrà procedere ad umidificare, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; dovranno essere previsti la copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico anche mediante l'adozione di sistemi spray.

26. Al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, si dovrà fare uso di pannelli o schermi mobili di barriere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri.

27. Per evitare e ridurre l'emissione di polveri, le operazioni di carico-scarico non potranno essere eseguite a livello stradale; pertanto si dovrà dotare i pozzi d'attacco delle gallerie a foro cieco di una piattaforma mobile in grado di trasportare, con movimento verticale, i mezzi (autocarri, autobetoniere, pompe per calcestruzzo, ecc..) sino al fondo del pozzo, dove avverranno tutte le operazioni di carico e scarico dei materiali (ferro, calcestruzzo, ecc..) degli automezzi.

28. Nei pozzi d'attacco, l'area di cantiere a livello stradale dovrà servire solo per permettere agli automezzi di accedere alla galleria, tramite un elevatore, e le aperture della costruzione insonorizzata utilizzate solo per l'accesso e l'uscita dei mezzi, persone, materiali.

29. I riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi.

30. Dovrà essere definito un piano di monitoraggio degli inquinanti nella fase di cantiere in accordo con ARPA territorialmente competente, alla quale andranno altresì trasmessi i dati rilevati per la loro validazione. Anche la strumentazione di monitoraggio dovrà essere concordata con ARPA, unitamente all'individuazione delle aree, delle caratteristiche degli strumenti da utilizzare, tra i quali l'uso di un eventuale laboratorio mobile e di centraline fisse, dei manuali di gestione, dei parametri di analisi, delle procedure per completare il monitoraggio, comprese le misure di mitigazione.

31. Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica del sottosuolo, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto ministeriale 11 marzo 1988.

32. Si dovranno adottare opportuni accorgimenti di sicurezza per evitare fenomeni di veicolazione di inquinanti nel sottosuolo; la progettazione dovrà pertanto garantire la salvaguardia delle falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento; ciò in particolar modo nelle aree interessate dalla presenza di punti di captazione destinati al consumo umano posti in prossimità del tracciato, che dovranno essere oggetto di un'accurata indagine idrogeologica che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche, riportando apposite indicazioni relative alle modalità di attuazione degli interventi e di smaltimento delle acque raccolte.

33. In ordine alle interferenze con il reticolo irriguo (sia a cielo aperto che intubato – vedi cap. B.3.2), dovranno essere analizzati gli impatti dell'opera, con particolare riferimento alla fase di cantiere, ed individuate le eventuali misure mitigative da adottare.

34. Rispetto alle interferenze con i pozzi ad uso idropotabile, dovrà essere verificata la conformità alle recenti disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale della Regione Lombardia n. 7/12693 del 10/04/2003, che indica il mantenimento di una

distanza di almeno 5 m dalla superficie fretica qualora l'acquifero sia oggetto di captazione; dovrà pertanto essere verificata l'assenza di interferenze e indagata l'entità delle escursioni piezometriche e variazioni di efficienza indotte nei pozzi a scopo potabile, non solo ad opera ultimata ma anche in fase di cantiere.

35. Dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee, in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

36. Dovrà essere approfondito lo studio di impatto acustico relativo alla parte di tracciato in superficie, con individuazione e caratterizzazione dei recettori presenti in una fascia di ampiezza adeguata ai lati dell'infrastruttura, con riguardo alla destinazione d'uso ed alla sensibilità. In corrispondenza di questi ultimi dovranno essere determinati i livelli di rumore ante operam, in modo da consentire la valutazione della variazione dei livelli di rumore prodotti dalla realizzazione dell'opera e la verifica del rispetto in via previsionale dei limiti di rumore di cui al D.P.R. n. 459/1998, prevedendo le opere di mitigazione eventualmente necessarie per conseguire il rispetto dei limiti. Per i dettagli relativi alla modalità di redazione della documentazione d'impatto acustico si rimanda ai criteri di cui alla delibera della Giunta regionale della Regione Lombardia n. 7/8313 dell'8/03/2002.

37. Porre particolare attenzione nell'evitare che le aperture verso l'esterno ed i sistemi di ventilazione possano indurre effetti su eventuali recettori; andranno pertanto adottate opportune scelte di localizzazione ed insonorizzazione, compatibilmente con le esigenze funzionali.

38. Dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio posto operam, con rilevazioni fonometriche finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di rumore e a dimensionare, se necessario, ulteriori mitigazioni. Nel programma da inviarsi all'ARPA territorialmente competente per le valutazioni di adeguatezza, dovrà essere indicata la durata del monitoraggio (da valutare in funzione della numerosità e complessità dei rilievi fonometrici) e definita la localizzazione dei punti e delle modalità di misura.

39. Per quanto riguarda l'impatto acustico in fase di realizzazione, anche se le attività di cantiere, in quanto attività temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995 sono autorizzabili in deroga ai limiti di rumore, è opportuno operare anche in questa fase per contenere il disagio della popolazione esposta. A tal fine andranno individuate le situazioni maggiormente critiche, in ragione della sensibilità dei recettori e della loro prossimità alle aree dei cantieri e si dovrà:
    - predisporre rilevazioni fonometriche in corso d'opera che consentano di valutare i livelli di rumore in corrispondenza dei recettori più esposti;
    - adottare, compatibilmente con le attività da svolgere, misure organizzative/ gestionali e, se necessario, schermature provvisorie per contenere i livelli di rumore in corrispondenza dei. recettori, in funzione della loro sensibilità;
    - limitare al minimo necessario lavorazioni notturne che possano recare disturbo a recettori sensibili e residenziali. A tal fine, nella concessione delle deroghe per attività rumorose temporanee di cantieri occorrerà tenere conto della previsione dei lavori su doppio turno giornaliero per 6 giorni alla settimana, onde preservare le ore notturne (20-22; 6-8) e le prime ore del sabato; analoghe attenzioni dovranno essere garantite nell'organizzazione dei cantieri;
    - utilizzare macchinari con le caratteristiche di insonorizzazione prescritte dalla normativa vigente.

40. Dovrà essere condotta una valutazione delle diverse tipologie di veicolo disponibili sul mercato (ruote in gomma o acciaio), al fine di poter stimare adeguatamente l'impatto vibrazionale. Partendo da tale valutazione dovranno poi essere individuate e censite tutte le possibili situazioni di criticità, sulla base della stima dei livelli di vibrazioni cui saranno sottoposti i residenti degli edifici e della specifica sensibilità delle varie tipologie di recettori. A tal fine andrà indagata una fascia di ampiezza

adeguata intorno all'infrastruttura, studiata la propagazione delle vibrazioni impresse al terreno e valutata la risposta degli edifici. Sulla base dei risultati delle indagini dovranno essere adottate le misure costruttive adeguate per contenere le immissioni di vibrazioni entro i limiti di tollerabilità in funzione della sensibilità specifica dei recettori (quanto sopra con particolare riguardo agli edifici storici censiti alle schede dalla n. 4.9.3.1 alla n. 4.9.3.9 di cui alla relazione sugli effetti ambientali).

41. Dovrà essere prodotto un programma di monitoraggio delle vibrazioni, con particolare attenzione alle situazioni di criticità individuate, da inviarsi all'ARPA territorialmente competente per la valutazione di adeguatezza.

42. Dovrà essere prodotto un programma di manutenzione finalizzato a garantire che le vibrazioni immesse dal sistema armamento veicolo si mantengano nel tempo contenute entro livelli tali da non determinare disturbo agli occupanti degli edifici.

43. Dovrà essere valutata l'opportunità di rivestimenti interni fonoassorbenti dei condotti, onde contenere le immissioni delle aperture in superficie.

44. Dovrà essere prodotta una relazione sulle possibili soluzioni mitigative tecnicamente ed economicamente adottabili ad opera realizzata, nel caso in cui il monitoraggio post-operam evidenziasse situazioni di disturbo alle persone.

45. Dovrà essere predisposto un documento che evidenzi le aree critiche lungo il tracciato in relazione alla destinazione urbanistica, alle attività svolte, ad evidenze/possibilità di contaminazione, tenuto anche conto delle previste profondità di scavo. Ciò fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 23 della legge n. 306/2003, che modifica l'art. 1 della legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo).

46. Tutte le indagini archeologiche (documentali e di scavo) dovranno essere elaborate a cura di un dipartimento universitario di archeologia o di soggetto in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi dell'ari. 95, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, sotto la costante direzione scientifica della competente Soprintendenza di settore.

47. Dovrà essere presentata una integrazione documentale con riguardo sia alla bibliografia concernente le pubblicazioni sui ritrovamenti archeologici nelle aree interessate dai lavori, che risulta non aggiornata, sia alla documentazione inedita esistente nell'archivio della Soprintendenza di Milano, consultabile su richiesta.

48. Dovrà essere realizzata la sovrapposizione tra i manufatti da realizzarsi a cielo aperto e le evidenze archeologiche presenti nelle aree interessate da tali manufatti, documentate dalla cartografia storica, sia per il periodo romano, sia per il periodo medioevale e moderno, indispensabili per un corretto posizionamento dei saggi archeologici preventivi da programmare.

49. Per consentire una valutazione della fattibilità delle opere, l'estensione dei saggi archeologici preventivati, ai sensi dell'art. 96, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, potrà essere incrementata sino al 20% della superficie totale di ogni area da scavare a cielo aperto.

50. Dovrà essere completato l'iter procedurale di presentazione della documentazione archeologica, da trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

08A03393

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Modifiche interventi Regione Lazio. (Deliberazione n. 145/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ed in particolare:

- il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;
- il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;
- il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:
  a) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;
  b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  c) gli interventi di cui al precedente comma 31;
  d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;
- il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta a questo Comitato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera b), il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse

disponibili, a favore degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTA la delibera di questo Comitato 27 maggio 2005, n. 74 (G.U. n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, riportando nell'allegato 3 gli interventi – indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e considerati prioritari – finanziati a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 31, della legge n. 350/2003 e conferendo valenza meramente programmatica agli interventi al momento privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria, nonché stabilendo che le modifiche ed integrazioni al suddetto Programma debbono essere sottoposte all'approvazione di questo Comitato stesso;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 117 (S.O. G.U. n. 219/2006), con la quale questo Comitato ha approvato un'integrazione all'allegato 3 della suddetta delibera, prevedendone il finanziamento a carico delle risorse a tal fine destinate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e dell'ulteriore quota riservata all'integrazione del Programma da questo Comitato con la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (G.U. n. 197/2006), nonché – limitatamente agli interventi suddivisi in lotti – a carico delle economie d'asta;

VISTA la nota 3 luglio 2007, n. 8861, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferisce – ai sensi del punto 3.2 della delibera n. 74/2005 – sullo stato di attuazione del Programma nazionale delle opere idriche per la parte relativa al settore irriguo, segnalando le difficoltà connesse all''applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003 e richiamando i finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per assicurare copertura agli interventi ricompresi nella medesima delibera n. 74/2005, ma sottolineando come solo con ulteriori risorse che vengano stanziate con la legge finanziaria per il 2008 sia possibile attuare il piano irriguo integrativo presupposto dalla delibera n. 75/2006;

VISTA la nota 24 ottobre 2007, n. 13564, con la quale il predetto Ministero ha rappresentato la richiesta avanzata dalla Regione Lazio che, in relazione alle difficoltà incontrate dal Consorzio competente nella realizzazione di due opere incluse nel programma approvato con la delibera n. 74/2005, ha proposto alcune modifiche relative all'impianto di irrigazione in destra e sinistra del fiume Tevere e, più specificatamente, l'adeguamento dell'importo del lotto B e lo stralcio del lotto C, con attribuzione dei fondi così disponibili all'integrazione del finanziamento del lotto B e al finanziamento di uno stralcio funzionale dell'intervento di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese in Agro di Fiumicino;

CONSIDERATO che l'intervento da ultimo menzionato è incluso nel citato allegato 3 alla delibera n. 74/2005 con un costo di 25.771.200 euro, di cui all'epoca era previsto il finanziamento di un lotto di 3.310.968,60 euro, ed è riportato, con il costo residuo, nell'allegato alla delibera n. 117/2006;

CONSIDERATO che la legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 11 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto e considerato che questo Comitato ha dettato norme attuative della richiamata disposizione con delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), integrata con delibera 19 novembre 2003, n. 126 (G.U. n. 66/2004), e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004);

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 1058-1060, della richiamata legge n. 296/2006 – nel rendere disponibili le prime quattro annualità del contributo previsto dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 – le finalizza però all'attuazione degli interventi previsti nella delibera n. 74/2005, così conferendo una destinazione diversa rispetto a quella presupposta nelle delibere n. 75/2006 e 117/2006;

RITENUTO che la proposta di modifica avanzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa essere accolta, tenendo conto, tra l'altro, che la proposta stessa – per l'intervento di ristrutturazione dell'impianto di Maccarese, che risulta ora non completamente coperto – prevede che l'importo a carico del contributo disponibile a seguito dello stralcio del lotto C del suddetto intervento relativo al fiume Tevere sia destinato a coprire il costo di uno stralcio funzionale;

RITENUTO di formulare indicazioni per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'eventualità che la prossima legge finanziaria ripristini, in tutto o in parte, le originarie dotazioni del piano irriguo integrativo;

DELIBERA

1. L'allegato 3 alla delibera n. 74/2005 è così modificato per quanto concerne gli interventi localizzati nella Regione Lazio:

1.1 *Costruzione impianto di irrigazione a pioggia in destra e in sinistra del fiume Tevere: aggiornamento e completamento opere di adduzione di competenza statale - lotto B*: l'importo del progetto è elevato da euro 1.500.000 a euro 2.150.000;

1.2 *Costruzione impianto di irrigazione a pioggia in destra e in sinistra del fiume Tevere: aggiornamento e completamento opere di adduzione di competenza statale - lotto C*, dell'importo di euro 2.750.000: l'intervento viene stralciato.

2. L'importo di 650.000 euro a valere sulle risorse che si sono rese disponibili a seguito dello stralcio di cui al punto 1.2, viene destinato all'integrazione della copertura finanziaria del lotto B di cui al precedente punto 1.1.
Il Consorzio di bonifica "Tevere Nera", nel cui comprensorio ricade l'intervento, dovrà provvedere ad aggiornare il relativo progetto entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
La Regione Lazio verificherà il rispetto del termine indicato, dando sollecita comunicazione al riguardo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Segreteria di questo Comitato. In caso di mancato rispetto del

termine in questione, il Ministero di settore formulerà a questo Comitato proposte sulle misure da adottare al riguardo.

3. I fondi residui, a valere sulle risorse liberatesi a seguito dello stralcio di cui sopra, pari a euro 2.100.00 sono destinati all'esecuzione di uno stralcio funzionale dell'intervento di ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese in agro di Fiumicino, ricadente nel comprensorio di bonifica "Tevere agro romano" e inserito nel citato allegato 3 alla delibera n. 74/2005 con un costo di 25.771.200 euro, di cui – come esposto in premessa – all'epoca era previsto il finanziamento di un lotto di 3.310.968,60 euro.
Conseguentemente il prospetto allegato alla delibera n. 117/2006, nel quale l'intervento in questione è riportato con un costo considerato al netto del predetto finanziamento, è modificato nel senso che l'importo indicato nella colonna "importo progetto o stralcio da finanziare" è ridotto da euro 22.460.231,40 a euro 20.360.231,40.

4. Entro il medesimo termine di cui al precedente punto 2 gli Enti interessati sono tenuti a richiedere il CUP per gli interventi all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata in premessa, va evidenziato nella relativa documentazione amministrativa e contabile.

IMPEGNA

il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

- a riferire, in sede di presentazione della relazione annua sullo stato di attuazione del Programma idrico nazionale per la parte di competenza, sugli sviluppi dei profili finanziari, specificando in particolare se – in relazione alle disposizioni recate dalla legge finanziaria relativa al 2008 – risulti assicurata la completa copertura del piano irriguo integrativo come a suo tempo definito dalla delibera n. 117/2006;
- nell'affermativa, a proporre a questo Comitato l'intervento o gli interventi cui destinare l'importo di euro 2.100.000 risultante a seguito dell'assegnazione disposta con la presente delibera a favore dell'impianto irriguo di Maccarese in agro di Fiumicino;
- nella negativa, ad individuare gli interventi da avviare prioritariamente nell'ambito delle disponibilità esistenti.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

Il PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 158

08A03394

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio Filiera suinicola meridionale (ex CO.Z.A.C.) - Aggiornamento. (Deliberazione n. 149/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per

il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006 n. 23 (G.U. n. 144/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con la Co.Z.A.C. – Società Cooperativa Zootecnica Agricola Cosentina (ora Consorzio Filiera Suinicola Meridionale), il contratto di filiera per lo sviluppo delle produzioni certificate qualificate ottenute all'interno della filiera della carne suina, da realizzarsi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (aree obiettivo 1);

VISTA la nota n. TRAGR IV – 796 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di filiera Consorzio Filiera Suinicola Meridionale (ex Co.Z.A.C), determinata dalle variazioni intervenute in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DELIBERA

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Filiera Suinicola Meridionale (ex Co.Z.A.C.).

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che aumentano dagli originari 7.306.513,55 euro ad un totale di 7.455.147,00 euro così articolati:

- Investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A) 3.831.829,41 euro
- Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) 1.114.108,59 euro
- Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera (tabella 3A) 1.174.209,00 euro
- Investimenti in pubblicità dei prodotti (tabella 4A) 474.000,00 euro
- Investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 861.000,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, restano invariate nel loro ammontare complessivo e sono determinate in 4.848.861,28 euro, di cui 3.442.035,14 euro quale contributo in conto capitale e 1.406.826,14 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 23/2006 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 23/2006.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 179

Tabella 1: CONSORZIO FILIERA SUINICOLA MERIDIONALE (ex COZAC) - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
		50%	100%	75%			
AGRIZOO 2000 Scarl							
Investimenti ammissibili	**425.012,74**					**425.012,74**	**203.485,00**
Contributo in conto capitale	101.742,50						101.742,50
Finanziamento agevolato	101.742,50						101.742,50
AZ. AGR. COLLI LUCANI							
Investimenti ammissibili		**401.962,15**				**401.962,15**	**200.981,08**
Contributo in conto capitale		100.490,54					100.490,54
Finanziamento agevolato		100.490,54					100.490,54
AZ. AGR. MULINELLO							
Investimenti ammissibili	**454.264,00**	**56.141,34**				**510.405,34**	**254.000,00**
Contributo in conto capitale	113.000,00	14.000,00					127.000,00
Finanziamento agevolato	113.000,00	14.000,00					127.000,00
AZ. AGR. PREVIDENZA							
Investimenti ammissibili	**553.833,84**	**656.005,10**				**1.209.838,94**	**602.109,63**
Contributo in conto capitale	137.053,54	164.001,28					301.054,81
Finanziamento agevolato	137.053,54	164.001,28					301.054,81
Consorzio Filiera Suinicola Meridionale							
Investimenti ammissibili			**1.174.209,00**	**474.000,00**	**861.000,00**	**2.509.209,00**	**2.390.709,00**
Contributo in conto capitale			1.174.209,00	177.750,00	861.000,00		2.212.959,00
Finanziamento agevolato				177.750,00			177.750,00
RISPOLI VITO							
Investimenti ammissibili	**590.731,79**					**590.731,79**	**293.800,00**
Contributo in conto capitale	146.900,00						146.900,00
Finanziamento agevolato	146.900,00						146.900,00
SOCIETA' COOPERATIVA AGROCARNE							
Investimenti ammissibili	**600.433,89**					**600.433,89**	**300.000,00**
Contributo in conto capitale	150.000,00						150.000,00
Finanziamento agevolato	150.000,00						150.000,00
SUIME - Suinicola Meridionale -							
Investimenti ammissibili	**1.207.553,15**					**1.207.553,15**	**603.776,58**
Contributo in conto capitale	301.888,29						301.888,29
Finanziamento agevolato	301.888,29						301.888,29
Totale investimenti ammissibili	**3.831.829,41**	**1.114.108,59**	**1.174.209,00**	**474.000,00**	**861.000,00**	**7.455.147,00**	
Totale agevolazioni	**1.901.168,65**	**556.983,63**	**1.174.209,00**	**355.500,00**	**861.000,00**		**4.848.861,28**
Totale contributo in conto capitale	950.584,33	278.491,81	1.174.209,00	177.750,00	861.000,00		3.442.035,14
Totale finanziamento agevolato	950.584,33	278.491,81		177.750,00			1.406.826,14

08A03395

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio Florconsorzi - Aggiornamento. (Deliberazione n. 150/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per

il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

VISTA la propria delibera 27 maggio 2005 n. 40 (G.U. n. 106/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio Florconsorzi il contratto di filiera per la realizzazione di una filiera florovivaistica nelle regioni Basilicata, Campania, Sardegna (aree obiettivo 1), e Lazio, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 e phasing-out obiettivo 2);

VISTA la nota n. TRAGR IV – 797 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di filiera Consorzio Florconsorzi, determinata dalle variazioni intervenute in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Florconsorzi.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che si riducono dagli originari 7.693.600,00 euro ad un totale di 7.019.239,30 euro così articolati:

- Investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A) 1.295.627,19 euro
- Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) 1.558.612,11 euro
- Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera (tabella 3A) 2.670.000,00 euro
- Investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 1.495.000,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, si riducono nel loro ammontare complessivo e sono determinate in 4.469.878,40 euro, di cui 3.249.300,00 euro quale contributo in conto capitale e 1.220.578,40 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 40/2005 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 40/2005.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 180

Tabella 1: FLORCONSORZI - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.							Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A		4A	5A		
		40%	50%	50%	100%	50%			
ALPHA AMBIENTE SRL									
Investimenti ammissibili	**226.000,17**							**226.000,17**	**113.000,09**
Contributo in conto capitale	56.500,04								56.500,04
Finanziamento agevolato	56.500,04								56.500,04
BORACIFERA SRL									
Investimenti ammissibili	**564.498,21**							**564.498,21**	**282.249,11**
Contributo in conto capitale	141.124,55								141.124,55
Finanziamento agevolato	141.124,55								141.124,55
FLORAMIATA S.p.A.									
Investimenti ammissibili	**256.670,75**	**318.200,40**						**574.871,15**	**255.615,54**
Contributo in conto capitale	64.167,69	63.640,08							127.807,77
Finanziamento agevolato	64.167,69	63.640,08							127.807,77
FLORCONSORZI									
Investimenti ammissibili		**222.820,40**	**1.017.591,31**	**2.136.278,40**	**533.721,60**		**1.495.000,00**	**5.405.411,71**	**3.694.784,64**
Contributo in conto capitale		44.564,09	254.397,83	534.069,60	533.721,60		1.495.000,00		2.861.753,12
Finanziamento agevolato		44.564,09	254.397,83	534.069,60	-				833.031,52
NUOVA AIDIRU SRL									
Investimenti ammissibili	**248.458,06**							**248.458,06**	**124.229,03**
Contributo in conto capitale	62.114,52								62.114,52
Finanziamento agevolato	62.114,52								62.114,52
Totale Investimenti ammissibili	**1.295.627,19**	**541.020,80**	**1.017.591,31**	**2.136.278,40**	**533.721,60**		**1.495.000,00**	**7.019.239,30**	**4.469.878,40**
Totale agevolazioni	**647.813,60**	**216.408,34**	**508.795,66**	**1.068.139,20**	**533.721,60**		**1.495.000,00**		**4.469.878,40**
Totale contributo in conto capitale	323.906,80	108.204,17	254.397,83	534.069,60	533.721,60		1.495.000,00		3.249.300,00
Totale finanziamento agevolato	323.906,80	108.204,17	254.397,83	534.069,60	-				1.220.578,40

08A03396

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio Italiano di Servizi per l'Agricoltura e l'Ambiente - C.I.S.A. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 151/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per

il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

VISTA la propria delibera 2 dicembre 2005 n. 125 (G.U. n. 137/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio italiano di servizi per l'agricoltura e l'ambiente S.c.a r.l., il contratto di filiera per lo sviluppo di una filiera ortofrutticola, da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Lazio (aree obiettivo 2 e in deroga art. 87.3.c), Campania, Puglia e Sicilia (aree obiettivo 1);

VISTA la nota n. TRAGR IV – 799 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di filiera Consorzio italiano di servizi per l'agricoltura e l'ambiente S.c.a r.l., determinata dalle variazioni intervenute in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio italiano di servizi per l'agricoltura e l'ambiente S.c.a r.l.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che si riducono dagli originari 9.190.280,00 euro ad un totale di 8.437.983,69 euro così articolati:

- Investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A) 725.746,49 euro
- Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) 3.341.463,75 euro
- Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera (tabella 3A) 2.010.523,45 euro
- Investimenti in pubblicità dei prodotti (tabella 4A) 1.490.190,00 euro
- Investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 870.060,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, si riducono nel loro ammontare complessivo e sono determinate in 5.631.831,09 euro, di cui 4.256.207,27 euro quale contributo in conto capitale e 1.375.623,82 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 125/2005 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 125/2005.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 181

Tabella 1: CISA - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.							Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	4A	5A		
		40%	50%	100%	50%	75%			
ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SCARL									
Investimenti ammissibili		**1.159.502,40**		**157.721,47**				**1.317.223,87**	**621.521,47**
Contributo in conto capitale		231.900,00		157.721,47					389.621,47
Finanziamento agevolato		231.900,00							231.900,00
CISA									
Investimenti ammissibili		**8.179,00**		**901.050,00**			**870.060,00**	**1.779.289,00**	**1.774.381,60**
Contributo in conto capitale		1.635,80		901.050,00			870.060,00		1.772.745,80
Finanziamento agevolato		1.635,80							1.635,80
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO SICILIA SCARL									
Investimenti ammissibili			**35.000,00**	**205.000,00**		**1.080.000,00**		**1.320.000,00**	**1.032.500,00**
Contributo in conto capitale			8.750,00	205.000,00		405.000,00			618.750,00
Finanziamento agevolato			8.750,00			405.000,00			413.750,00
COOPERATIVA A DOMICILIO Srl									
Investimenti ammissibili		**1.785.195,32**		**226.863,00**	**130.190,00**			**2.142.248,32**	**1.006.036,13**
Contributo in conto capitale		357.039,06		226.863,00	32.547,50				616.449,56
Finanziamento agevolato		357.039,06			32.547,50				389.586,56
COOPERATIVA COVALPA PATATE									
Investimenti ammissibili		**21.638,52**		**285.478,98**	**280.000,00**			**587.117,50**	**434.134,39**
Contributo in conto capitale		4.327,70		285.478,98	70.000,00				359.806,68
Finanziamento agevolato		4.327,70			70.000,00				74.327,70
RINASCITA SCARL									
Investimenti ammissibili	**725.746,49**		**331.948,51**	**234.410,00**				**1.292.105,00**	**763.257,50**
Contributo in conto capitale	181.436,62		82.987,13	234.410,00					498.833,75
Finanziamento agevolato	181.436,62		82.987,13						264.423,75
Totale Investimenti ammissibili	**725.746,49**	**2.974.515,24**	**366.948,51**	**2.010.523,45**	**410.190,00**	**1.080.000,00**	**870.060,00**	**8.437.983,69**	
Totale agevolazioni	**362.873,25**	**1.189.805,14**	**183.474,26**	**2.010.523,45**	**205.095,00**	**810.000,00**	**870.060,00**		**5.631.831,09**
Totale contributo in conto capitale	181.436,62	594.902,57	91.737,13	2.010.523,45	102.547,50	405.000,00	870.060,00		4.256.207,27
Totale finanziamento agevolato	181.436,62	594.902,57	91.737,13		102.547,50	405.000,00			1.375.623,82

08A03397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio CON.AV. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 152/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

VISTA la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

VISTA la propria delibera 2 dicembre 2005 n. 123 (G.U. n. 137/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio CON.AV. il contratto di filiera per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni del settore avicolo, da realizzarsi nelle regioni Campania, Puglia (aree obiettivo 1), e Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 e in deroga art. 87.3.c);

VISTA la nota n. TRAGR IV – 793 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di filiera Consorzio CON.AV., determinata dalle variazioni intervenute in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E L I B E R A

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio CON. AV.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che aumentano dagli originari 34.018.920,00 euro ad un totale di 37.363.207,97 euro così articolati:

- Investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A) 15.840.730,54 euro
- Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) 11.629.477,43 euro
- Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera (tabella 3A) 1.643.000,00 euro
- Investimenti in pubblicità dei prodotti (tabella 4A) 7.800.000,00 euro
- Investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 450.000,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, si riducono nel loro ammontare complessivo e sono determinate in 16.763.860,00 euro, di cui 9.428.430,00 euro quale contributo in conto capitale e 7.335.430,00 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 123/2005 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 123/2005.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 182

Tabella 1: CON.AV. - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: 381/2003.						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	50%			
AVICOLA MARCHIGIANA								
Investimenti ammissibili		**2.327.471,68**					**2.327.471,68**	**930.988,67**
Contributo in conto capitale		465.494,34						465.494,34
Finanziamento agevolato		465.494,34						465.494,34
C.A.R.N.J. COOP								
Investimenti ammissibili		**1.838.000,00**					**1.838.000,00**	**735.200,00**
Contributo in conto capitale		367.600,00						367.600,00
Finanziamento agevolato		367.600,00						367.600,00
CON.AV. Scarl								
Investimenti ammissibili				**1.643.000,00**	**7.800.000,00**	**450.000,00**	**9.893.000,00**	**5.993.000,00**
Contributo in conto capitale				1.643.000,00	1.950.000,00	450.000,00		4.043.000,00
Finanziamento agevolato					1.950.000,00			1.950.000,00
LIBERELLE I Srl								
Investimenti ammissibili		**1.714.850,00**					**1.714.850,00**	**626.632,19**
Contributo in conto capitale		313.316,09						313.316,09
Finanziamento agevolato		313.316,09						313.316,09
POLLO DEL CAMPO Scarl								
Investimenti ammissibili		**5.692.797,75**					**5.692.797,75**	**2.045.359,02**
Contributo in conto capitale		1.022.679,51						1.022.679,51
Finanziamento agevolato		1.022.679,51						1.022.679,51
RIPRO COOP								
Investimenti ammissibili	**14.048.470,54**						**14.048.470,54**	**5.508.371,12**
Contributo in conto capitale	2.754.185,56							2.754.185,56
Finanziamento agevolato	2.754.185,56							2.754.185,56
SOLAGRITAL								
Investimenti ammissibili	**1.792.260,00**		**56.358,00**				**1.848.618,00**	**924.309,00**
Contributo in conto capitale	448.065,00		14.089,50					462.154,50
Finanziamento agevolato	448.065,00		14.089,50					462.154,50
Totale investimenti ammissibili	**15.840.730,54**	**11.573.119,43**	**56.358,00**	**1.643.000,00**	**7.800.000,00**	**450.000,00**	**37.363.207,97**	
Totale agevolazioni	**6.404.501,12**	**4.338.179,88**	**28.179,00**	**1.643.000,00**	**3.900.000,00**	**450.000,00**		**16.763.860,00**
Totale contributo in conto capitale	3.202.250,56	2.169.089,94	14.089,50	1.643.000,00	1.950.000,00	450.000,00		9.428.430,00
Totale finanziamento agevolato	3.202.250,56	2.169.089,94	14.089,50		1.950.000,00			7.335.430,00

08A03398

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di filiera. (Deliberazione n. 154/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

VISTO l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2005 recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni i competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;

VISTA la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (G.U. n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100.000.000 euro ai contratti di filiera agroalimentare;

VISTA la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (G.U. n. 235/2005), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2005-2008 che, al punto 1, assegna 100.000.000 euro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari;

VISTO l'art. 1, comma 7, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che dispone una riduzione dei residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003;

VISTO l'art. 10-ter, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni di valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera e che all'ISA S.p.A. è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società e il Ministero delle politiche agricole e forestali;

VISTE le proprie delibere 27 maggio 2005 n. 36, 37, 38, 40, 41 (G.U. n. 106/2006), 29 luglio 2005 n. 80 (G.U. n. 107/2006), 2 dicembre 2005, n. 122 (G.U. n. 133/2006), 2 dicembre 2005, n. 123, 124, 125 (G.U. n. 137/2006), 22 marzo 2006, n. 23, 24, 25 (G.U. n. 144/2006), 22 marzo 2006, n. 26, 27 (G.U. n. 146/2006), 16 marzo 2007, n. 5 (G.U. n. 129/2007), 29 novembre 2007, n. 129 e 130 (in corso di pubblicazione) e le delibere n. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, approvate in data odierna da questo Comitato, con le quali sono state destinate ai contratti di filiera agevolazioni complessive per un importo pari a 120.273.098,20 euro, di cui 83.283.488,32 euro come agevolazioni in conto capitale e 39.989.609,88 euro sotto forma di finanziamento agevolato;

VISTE le note n. 803 del 13 dicembre 2007 e n. D0122284 del 17 dicembre 2007 con le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto all'approvazione del Comitato una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di filiera, determinata dalle assegnazioni, definanziamenti, impegni e revoche relativi al suindicato strumento di agevolazione;

VISTA la nota n. 164688 del 19 dicembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si evidenzia una maggiore disponibilità per un importo pari a 2.500.000 euro sul capitolo 7199 relativo alla concessione di aiuti sotto forma di finanziamento agevolato;

SU PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E L I B E R A

Le risorse disponibili per la concessione di agevolazioni nei confronti di nuovi contratti di filiera, alla data odierna, ammontano complessivamente a 61.501.153,34 euro, di cui 10.533.227,86 euro da concedersi sotto forma di contributo in conto capitale e 50.967.925,48 euro da concedersi sotto forma di finanziamento agevolato, così come risulta dalla seguente tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Tabella riepilogativa delle risorse disponibili per i contratti di filiera

Dati in euro

Assegnazioni e impiego delle risorse	**Cap. 7071 Conto capitale**	**Cap. 7199 Finanziamento agevolato**	**Totale**
Disponibilità di cui alle delibere CIPE n. 16/03 e n. 34/05	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
Definanziamento operato con legge n. 191/2004	- 2.500.000,00		- 2.500.000,00
Disponibilità netta	*97.500.000,00*	*100.000.000,00*	*197.500.000,00*
Agevolazioni concesse per contratti di filiera, a seguito della approvazione dei progetti esecutivi, al netto delle revoche	- 83.283.488,32	- 36.989.609,88	- 120.273.098,20
Oneri derivanti da convenzione con ISA S.p.A. e commissioni di valutazione	- 3.602.000,00	-	- 3.602.000,00
Economie non utilizzabili	- 81.283,82	- 12.042.464,64	- 12.123.748,46
Totale disponibilità per la concessione di agevolazioni a nuovi contratti di filiera	**10.533.227,86**	**50.967.925,48**	**61.501.153,34**

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 206

08A03399

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea. (Deliberazione n. 158/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007) di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" (QSN) 2007-2013, ed in particolare il relativo punto 8: "Istituzione di organismi istituzionali per la fase di avvio del QSN";

VISTA la decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 della Commissione europea relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

VISTO il capitolo VI.1.1 del citato QSN, relativo alla "programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale: le innovazioni necessarie e gli impegni conseguenti" in base al quale "in coerenza con il processo di cooperazione istituzionale multilivello adottato per la definizione della strategia, tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del Quadro saranno adottati secondo le medesime procedure di approvazione del Quadro stesso";

VISTO inoltre il capitolo VI.2.8 del citato QSN, concernente gli "Orientamenti specifici per la *governance* della cooperazione territoriale";

VISTO il regolamento (CE) N.1080/2006 del 5 luglio 2006, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e 16.

VISTA la propria delibera 28 giugno 2007 n. 36 (G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007), di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la proposta del Ministro dello sviluppo economico trasmessa con la nota n. 20541 del 17 dicembre 2007;

ACQUISITO, su tale proposta, il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2007, trasmesso con nota n. 6678 del 20 dicembre 2007;

D E L I B E R A

Amministrazione capofila per il FESR e responsabilità connesse
Nell'ambito della propria responsabilità istituzionale di coordinamento della politica di coesione e come Amministrazione capofila per il FESR, il Ministero dello sviluppo economico (MISE)-DPS è l'Autorità nazionale di riferimento per la Commissione europea e per gli altri Stati membri, in relazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Con riferimento all'art. 59 del regolamento (CE) N. 1083/2006 e all'art. 14 del regolamento (CE) N.1080/2006, nonchè all'art. 24 del regolamento (CE) della Commissione europea N.1828/2006, il MISE-DPS sottoscriverà, in rappresentanza dell'Italia, gli accordi che stabiliscono le relazioni tra gli Stati membri partecipanti ai programmi e le Autorità di Gestione, Certificazione, Audit designate per i programmi di cooperazione transnazionale e interregionale e per i programmi di cooperazione transfrontaliera per i quali sono state designate Autorità non italiane. Per gli altri programmi di cooperazione transfrontaliera, compresi i programmi cofinanziati da FESR e IPA e da FESR e ENPI, per i quali sono state designate Autorità di Gestione, Certificazione e Audit italiane il MISE sottoscriverà altresì un accordo con tali Autorità, in relazione all'attuazione dei programmi operativi per i quali sono state designate.

Circuito finanziario e monitoraggio
Le quote di cofinanziamento nazionale a valere sulla legge 16 aprile 1987, n. 183 saranno attribuite annualmente, per ciascuno dei programmi di cooperazione, nei limiti stabiliti dalla citata delibera di questo Comitato n. 36/2007, con appositi decreti direttoriali del Ministero dell'economia a delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, sulla base di apposita richiesta presentata dal Ministero dello sviluppo economico - DPS.

Tale richiesta evidenzierà il piano finanziario riguardante la parte italiana dei programmi, con indicazione, per ciascuno degli anni della programmazione 2007-2013, della quota di contributo FESR e della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale. Eventuali modifiche ai piani finanziari rilevate nel corso dell'attuazione dei singoli programmi vengono comunicate dal MISE-DPS al MEF-IGRUE che provvederà ad adeguare le quote di cofinanziamento a proprio carico.

Non sono posti a carico del Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987 eventuali oneri di parte nazionale riguardanti iniziative, progetti e partenariati italiani inseriti, ai sensi dell'art. 21 del regolamento CE n.1080/2006, in programmi di cooperazione territoriale europea riguardanti aree geografiche in cui non è compresa l'Italia.

Ai fini della rilevazione dei dati riguardanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito dei programmi relativi all'obiettivo di cooperazione territoriale, di cui al regolamento CE N. 1080/2006, il Ministero

dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con le Regioni e Province autonome interessate, attiva apposite funzionalità tecniche nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio degli interventi di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Allo stesso tempo saranno concordate con le Autorità di gestione dei Programmi di cooperazione territoriale la tipologia dei dati e le modalità di trasmissione ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio.

Con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità di attivazione dei flussi finanziari relativi a ciascun programma, sia con riferimento alle risorse di provenienza comunitaria che alle quote di cofinanziamento nazionale come sopra individuate.

Con la medesima circolare sono individuate le modalità di funzionamento del sistema di rilevazione dei dati riguardanti i programmi di cooperazione territoriale e l'organizzazione dei relativi flussi informativi tra lo Stato, le Regioni e le altre entità interessate sul territorio, tenendo conto della specificità delle diverse tipologie di programma.

Gruppi di controllori e Sistema nazionale di controllo

Per tutti i programmi per i quali verrà istituito un Gruppo di controllori di supporto all'Autorità di Audit, come previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 e dall'art. 102 del regolamento di attuazione IPA, il componente italiano di tale gruppo sarà designato dal MEF-IGRUE. Nel caso dei programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono la partecipazione di due soli Stati membri e per i quali è stata designata un'Autorità di Audit italiana o estera il MEF-IGRUE, in accordo con le Regioni e Province autonome interessate, potrà delegare alla Regione o Provincia autonoma che svolge il ruolo di Autorità di Audit ovvero di regione capofila il compito di rappresentare l'Italia nel Gruppo di controllori.

L'organizzazione del sistema nazionale di controllo di cui all'art. 16 del regolamento (CE) 1080/2006, all'art. 108 del regolamento di attuazione IPA e all'art. 39 del regolamento di attuazione ENPI dovrà rispondere a criteri di efficacia e trasparenza e, nel rispetto delle specificità proprie delle diverse tipologie di Programmi di Cooperazione previste nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, dovrà essere incentrato sulla chiara ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi ai diversi livelli.

Ai fini della convalida delle spese, come previsto dall'art. 16 del regolamento CE n.1080/2006, le Regioni e Province Autonome e gli altri partner di progetto qualora intendano avvalersi di competenze esterne alla propria struttura amministrativa e/o di revisori contabili iscritti nell'apposito registro, dovranno rispettare le normative comunitarie e nazionali applicabili.

Il Ministero dello sviluppo economico-DPS, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle

finanze/IGRUE, fatto salvo il rispetto delle norme sopra indicate, stipula apposita convenzione con il registro dei Revisori contabili, nella quale sono definite le modalità operative per il conferimento dell'incarico di convalida delle spese, anche mediante l'individuazione di shortlist di revisori ripartite per ambito territoriale cui i soggetti indicati al capoverso precedente possono rivolgersi e le modalità per garantire il coordinamento dell'attività dei revisori.

In ogni caso la verifica delle spese, ai sensi del citato art. 16 del regolamento CE 1080/2006, svolta all'interno delle strutture amministrative regionali e delle Province autonome, ovvero con l'ausilio dei revisori contabili, fa riferimento, a titolo indicativo, alle linee guida sui sistemi di gestione e controllo degli interventi UE 2007-2013, emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - IGRUE, nonchè ai manuali di rendicontazione appositamente predisposti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con le Regioni e Province autonome interessate definisce le caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale.

Comitati di sorveglianza
Le delegazioni italiane in seno al Comitati di sorveglianza che verranno istituiti per l'attuazione dei programmi sono composte come segue:

- nel caso dei Comitati di sorveglianza istituiti per ciascuno dei programmi di cooperazione transfrontaliera per le frontiere interne all'UE ai quali partecipa l'Italia e per il programma di cooperazione transfrontaliera con la Confederazione Elvetica un rappresentante del MISE-DPS e un rappresentante del MEF-IGRUE saranno membri di diritto della delegazione che rappresenta l'Italia, insieme alla rappresentanza delle regioni partecipanti al programma e alla rappresentanza degli enti locali interessati;
- nel caso del programma di cooperazione transfrontaliera IPA-CBC Adriatico un rappresentante del MISE-DPS e uno del MAE-DGIE saranno membri di diritto della delegazione che rappresenta l'Italia, insieme alla rappresentanza delle regioni partecipanti al programma;
- nel caso del programma di cooperazione transfrontaliera ENPI-CBC Italia-Tunisia un rappresentante del MISE-DPS, uno del MAE-DGIE e uno del MEF-IGRUE saranno membri di diritto della delegazione che rappresenta l'Italia, insieme alla rappresentanza della regione partecipante al programma e alla rappresentanza degli enti locali interessati;
- nel caso del programma di cooperazione transfrontaliera ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del MAE-DGIE, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un rappresentante del MISE-DPS e da uno o più rappresentanti regionali, in ragione dei posti complessivamente disponibili per la

delegazione italiana, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare l'insieme delle Regioni partecipanti al programma;

- nel caso dei Comitati di sorveglianza istituiti per ciascuno dei programmi di cooperazione transnazionale ai quali partecipa l'Italia la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del MISE-DPS, che esercita le funzioni di capo delegazione e da uno o più componenti regionali, tra cui il Presidente del Comitato nazionale o suo sostituto, in ragione dei posti complessivamente disponibili per la delegazione italiana in ciascuno dei programmi operativi, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare l'insieme delle Regioni e province autonome partecipanti al programma;
- nel caso dei programmi di cooperazione interregionale IV C e Interact la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del MISE-DPS, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un componente regionale designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare tutte le Regioni e Province autonome italiane e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, eventualmente con il ruolo di osservatore qualora le disposizioni attuative del programma prevedessero un limite di due persone per delegazione;
- nel caso dei programmi di cooperazione interregionale Urbact e Espon la delegazione che rappresenta l'Italia è costituita da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un rappresentante regionale designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare tutte le Regioni e Province autonome italiane e da un rappresentante del MISE-DPS, eventualmente con il ruolo di osservatore qualora le disposizioni attuative del programma prevedessero un limite di due persone per delegazione.

Qualora un programma operativo per il quale viene istituito un Comitato nazionale preveda la costituzione di ulteriori gruppi di lavoro od altri organismi simili la composizione della rappresentanza italiana in seno a questi gruppi sarà decisa caso per caso dal Comitato nazionale di riferimento per il programma in questione.

Per i programmi per i quali viene istituito un Comitato nazionale la delegazione italiana opererà rispettando le posizioni espresse dal Comitato nazionale; spetta al capo delegazione il compito di mediare tale posizione in ragione delle circostanze, consultando gli altri componenti della delegazione.

Comitati nazionali

Per assicurare coordinamento e coerenza nell'attuazione dei programmi operativi che coinvolgono un numero elevato di regioni italiane, garantendo allo stesso tempo rapidità e velocità nelle decisioni che interessano i singoli programmi operativi, verrà istituito per ciascuno dei programmi operativi transnazionali e interregionali in attuazione dell'obiettivo

di cooperazione territoriale europea, per il programma di cooperazione frontaliera IPA-CBC Adriatico e per il programma di cooperazione frontaliera ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo, un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana a tali programmi. I Comitati nazionali sono gli organismi deputati a:

- concorrere a definire l'indirizzo, il coordinamento, la valutazione strategica per l'attuazione nazionale dei programmi operativi, fatte salve le competenze degli organismi di gestione degli stessi, nonchè del Gruppo di Coordinamento Strategico; definire la posizione nazionale da assumere in merito all'attuazione del singolo programma, allo scopo esaminando e discutendo le documentazioni fornite dall'Autorità di gestione e quelle predisposte in occasione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza. Relativamente all'istruttoria delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, la funzione del Comitato nazionale sarà quella di valutare la coerenza delle proposte progettuali con partenariato italiano rispetto alla strategia e alle priorità della programmazione unitaria;
- indicare le modalità di partecipazione ai lavori degli eventuali gruppi di lavoro o altri organismi simili attivati dai Comitati di sorveglianza;
- adottare, su proposta del Presidente del Comitato, il programma dettagliato delle attività di assistenza tecnica annuale e pluriennale, comprese le attività di informazione e pubblicità e quelle relative alle funzioni di monitoraggio e controllo, da effettuare a livello nazionale per l'attuazione dei diversi programmi, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per il singolo programma, predisponendo le proposte di attività di assistenza tecnica da sottoporre al vaglio delle Autorità di gestione e all'approvazione dei Comitati di sorveglianza, secondo le modalità e i limiti previsti da ciascun programma operativo.

I Comitati nazionali si raccorderanno sistematicamente alle attività del Gruppo di coordinamento strategico per la cooperazione territoriale, al quale forniranno regolarmente informazioni sull'andamento dei singoli programmi e dal quale recepiranno gli orientamenti e gli indirizzi strategici predisposti con riferimento all'insieme dei programmi di cooperazione territoriale.

La presidenza dei Comitati nazionali sarà affidata alle Regioni/Province autonome, sulla base di designazioni effettuate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: la Regione/Provincia autonoma che detiene la presidenza è supportata da una Regione/Provincia autonoma con funzioni di vicepresidenza, che inoltre la sostituisce in caso di assenza e di impedimento. Eventuali rotazioni o alternanze tra Regioni potranno avere luogo, sulla base di un accordo tra le Regioni/Province autonome partecipanti ai singoli programmi, assicurando continuità e rappresentanza costante nell'attuazione dei programmi operativi.

Relativamente alle attività di assistenza tecnica approvate dal Comitato di Sorveglianza e dai Comitati nazionali, le spese ad esse riferite sono imputate, nei limiti di quanto previsto

dai singoli programmi operativi e dalle decisioni assunte in merito dai relativi Comitati di sorveglianza, all'Assistenza tecnica dei Programmi di riferimento, fatte salve le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.

Le modalità organizzative e di funzionamento dei Comitati nazionali saranno oggetto di Regolamento interno che ogni Comitato adotterà sulla base di un modello di riferimento definito dal Gruppo di Coordinamento Strategico.

Sono membri di diritto di tutti i Comitati nazionali i rappresentanti delle Regioni/Province autonome partecipanti al programma e degli enti locali interessati, del MISE-DPS, del MEF-IGRUE, delle Amministrazioni centrali che hanno competenze sulle materie trattate dai programmi, in particolare in materia di infrastrutture e trasporti, ambiente, ricerca e innovazione, valorizzazione delle risorse culturali, agricoltura e sviluppo rurale. Rappresentanti del partenariato economico-sociale sono altresì membri dei Comitati nazionali, con modalità di partecipazione che saranno disciplinate da apposito Regolamento interno di ogni Comitato nazionale. Un rappresentante del MAE-DGIE sarà membro di diritto dei Comitati nazionali istituiti per l'attuazione dei programmi IPA-CBC Adriatico e ENPI-CBC Bacino del Mediterraneo.

Le Regioni/Province autonome che vengono designate a svolgere funzioni di presidenza dei Comitati nazionali istituiti in attuazione dei programmi di cooperazione territoriale svolgeranno anche le funzioni di national contact point o antenna nazionale di riferimento, svolgendo le funzioni individuate nei programmi operativi in attuazione dei quali è prevista la creazione di tali organismi. I costi per la gestione dei suddetti organismi saranno imputati alle risorse disponibili per l'assistenza tecnica ove previsti dai singoli programmi, fatte salve, in ogni caso, le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese.

Qualora i programmi operativi per i quali è istituito un Comitato nazionale non prevedessero spese per assistenza tecnica da svolgere a livello nazionale, o qualora si verificasse che le risorse messe a disposizione dai programma operativi non fossero effettivamente sufficienti a garantire lo svolgimento dei compiti assegnati ai Comitati nazionali il MISE valuterà insieme ai Presidenti dei Comitati nazionali suddetti l'attivazione eventuale di risorse aggiuntive nazionali, secondo le regole e le modalità previste dalla programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS).

Informazione e pubblicità

Spetta al MISE-DPS assicurare che siano svolte le attività di informazione e pubblicità opportune a livello nazionale con riferimento all'attuazione dell'obiettivo di cooperazione territoriale nell'ambito del QSN, a tal fine attivando anche il Gruppo di coordinamento Strategico.

Per i programmi operativi per i quali viene istituito un Comitato nazionale le attività di informazione, pubblicità e animazione da realizzare sul territorio italiano eleggibile ai

programmi operativi stessi, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento CE N. 1828/2006 e in attuazione di quanto previsto dai Piani di comunicazione dei singoli programmi operativi, saranno individuate dai Comitati nazionali in questione e, una volta approvate dai Comitati di sorveglianza dei singoli programmi operativi, saranno attuate dalle Regioni/Province autonome che assicurano la Presidenza dei Comitati nazionali, garantendo in ogni caso coerenza e sinergia con gli orientamenti che verranno definiti a livello nazionale per l'attuazione del QSN. Spetta inoltre alle singole Regioni/Province autonome partecipanti ai programmi e agli enti locali interessati il compito di assicurare nel proprio territorio, nell'ambito dell'attuazione a livello regionale della programmazione unitaria, anche con riferimento a quanto previsto per la diffusione delle buone pratiche e la cooperazione interregionale in attuazione dei programmi operativi per gli Obiettivi convergenza e competitività territoriale e occupazione, la più ampia informazione e comunicazione ai potenziali beneficiari dei programmi, nonchè la diffusione dei risultati dei progetti che hanno interessato il territorio regionale e la loro capitalizzazione.

Partenariato

Con riferimento al rispetto del principio di partenariato previsto dall'art. 11 del regolamento CE N.1083/2006 e sulla base di quanto previsto dal QSN, oltre a quanto espressamente previsto dai singoli programmi operativi e a quanto previsto per i Comitati nazionali, spetta alle Regioni e Province autonome partecipanti ai programmi e agli enti locali interessati il compito di animare e coinvolgere, attraverso le forme più opportune e in coerenza con quanto previsto dai Documenti strategici regionali, il partenariato istituzionale ed economico-sociale del proprio territorio nell'attuazione dei programmi, mentre spetta al MISE-DPS coinvolgere i rappresentanti di livello nazionale di tale partenariato, nell'ambito delle attività del Gruppo di coordinamento strategico e dei Comitati nazionali.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 207

08A03400

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803115/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.